

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1375

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAPARINI

Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di agevolazioni fiscali a favore delle organizzazioni di volontariato

*Presentata il 18 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il volontariato da sempre è un indispensabile strumento per lo sviluppo delle nostre comunità, un’immensa forza alimentata da uno spirito di solidarietà. Mai come oggi questo mondo è costretto a sopperire alla colpevole assenza di uno Stato inetto ed incapace. I volontari, mossi da uno spirito disinteressato, si cimentano in numerosissime attività quali il sostegno e l’assistenza alle fasce più disagiate e povere, il pronto intervento in operazioni di soccorso, mediche e ambientali, e di prevenzione, operazioni rese possibili esclusivamente grazie all’utilizzo di attrezzature con costi elevati, estremamente elevati.

L’acquisto di tali beni o servizi, anche se effettuato da organizzazioni di volontariato senza fini di lucro, è inspiegabilmente gravato dall’imposta sul valore ag-

giunto (IVA). Un’imposta che si trasforma in uno strumento vessatorio che impedisce l’effettivo sviluppo di tali organizzazioni che, sostituendo le istituzioni pubbliche, rendono un preziosissimo servizio alla collettività.

La presente proposta di legge si propone di eliminare questa ingiustizia introducendo l’esenzione dall’IVA gravante sugli acquisti di beni effettuati da parte delle organizzazioni di volontariato. L’impegno di spesa previsto non è tale da incidere in modo gravoso sul bilancio dello Stato e consentirebbe alle organizzazioni di dotarsi dei beni necessari per svolgere nel migliore dei modi la loro missione di solidarietà alimentando così un circuito virtuoso che in breve tempo consentirebbe alla collettività ben più elevate ed importanti economie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Operazioni escluse).*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nella parte relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è da interpretare nel senso che le operazioni di acquisto di beni e servizi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 266 del 1991, sono operazioni fuori dell'ambito di applicazione dell'IVA e pertanto esenti dalla stessa.

## ART. 2.

*(Applicabilità dell'esclusione).*

1. L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA di cui all'articolo 1 opera in presenza contemporanea e necessaria delle seguenti condizioni:

a) le organizzazioni di volontariato devono essere costituite esclusivamente per fini di solidarietà realizzati con attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Tali organizzazioni devono essere iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Eventuali attività commerciali svolte dalle organizzazioni di volontariato sono possibili purché abbiano il requisito della marginalità come prevista dal decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, ed i relativi proventi siano interamente e in modo documentabile impiegati per i fini solidaristici dell'organizzazione stessa;

b) gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'IVA sono soltanto quelli destinati all'utilizzazione, documentabile idoneamente, nella attività sociale gratuita svolta dall'organizzazione di volontariato.

